



Approfondimento/ Sfruttamento e tratta, l'“art. 18” e l'“art. 13”

L'art. 18 del Dlgs 286/98 prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di «consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale» (comma 1). I progetti “art. 18” hanno una durata di 12 mesi.

L'art. 13 della legge 228/2003 prevede uno speciale programma di assistenza per le persone che hanno subito poteri che “corrispondono” a quelli del diritto di proprietà o si trovano in uno stato di soggezione continuativa, costrette a prestazioni lavorative, sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. I progetti “art. 13” garantiscono assistenza alle presunte vittime per almeno 3 mesi, prorogabili di altri 3.

Per saperne di più:

<http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/70-traffico-di-esseri-umani-/2295-contro-la-tratta-di-persone>

La tratta - Un minore vittima di tratta è ogni persona al di sotto dei 18 anni che è reclutata, trasportata, trasferita, ospitata o accolta a fine di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.

Lo sfruttamento - Per sfruttamento si intende il trarre un ingiusto profitto dalle attività (o da un'azione) altrui tramite una “imposizione” che si basa su una condotta che incide significativamente sulla volontà dell'altro o che fa deliberatamente leva su una capacità di autodeterminazione della vittima sensibilmente diminuita. In particolare il grave sfruttamento può includere:

- sfruttamento sessuale, incluso lo sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale quali la pornografia e i matrimoni forzati;
- lavori o servizi forzati, incluso il conseguimento di profitti da attività illecite e l'accattonaggio;
- schiavitù o pratiche analoghe e servitù;
- adozioni illegali;
- asportazione di organi.

All'articolo 18 del D.lg. 286/1998 - Testo Unico sull'Immigrazione, si fa riferimento a “situazioni di grave sfruttamento” senza, però, definire cosa sia. Si parla di sfruttamento più in generale, invece, nell'art.12 del T.U., dove si prevede al comma 3ter un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi in cui il favoreggiamento

all'immigrazione clandestina sia effettuato “al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero nel caso riguardi l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Fonte: *Piccoli schiavi invisibili 2015* (Save the Children 2015)